

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2662

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCOTTI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMÌ)

(V. Stampato Camera n. 5358)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Norme per l'esercizio di attività finanziarie

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai fini di una efficace lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita è istituita presso il Ministero del tesoro una banca dati unica centralizzata per la raccolta e la elaborazione con sistemi informatici, a decorrere dal 1° luglio 1992, dei dati di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della presente legge, concernenti le operazioni per contanti di importo superiore a 15 milioni di lire.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1990, saranno stabiliti le modalità di funzionamento e di gestione della banca dati unica centralizzata ed i limiti per l'accesso alla stessa banca dati e agli archivi di cui al citato comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 1980, e per l'utilizzazione delle informazioni ivi contenute, tenendo anche conto delle esigenze di cooperazione internazionale, in particolare con gli altri paesi della Comunità europea, nella lotta alla criminalità organizzata.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 1991, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea, le parole: «lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 15 milioni»;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, comprese le fedi di credito»;

al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: «di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 2, le parole: «lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «lire 15 milioni»;

al comma 3, le parole: «in cui intervengano intermediari abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «in cui siano parte uno o più intermediari abilitati»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1991».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1»;

al comma 2, al capoverso 3:

al primo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»; e dopo le parole: «soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita» sono aggiunte le seguenti: «Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi i quali a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni»;

al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 1993» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 1992»;

al terzo periodo, dopo le parole: «rapporto continuativo» sono aggiunte le seguenti: «, che comporti trasferimenti complessivamente superiori al limite indicato»;

al quarto periodo, le parole: «31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1991 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati»;

al settimo periodo, le parole: «per contanti» sono soppresse;

l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

All'articolo 3:

al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 9, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Collaborazione fra le autorità di vigilanza) - 1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «gli enti creditizi,» sono inserite le seguenti: «le società di intermediazione mobiliare, le società commissio-narie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori,»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2»;

al comma 2, dopo le parole: «facoltà di indicare» sono inserite le seguenti: «, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati,»; e le parole da: «compravendita» fino a: «valori mobiliari» sono sop-presse;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

“3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, l'emissione di titoli, nonchè di documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale”»;

al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «con proprio decreto» sono inserite le seguenti: «di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. - (Società finanziarie). - 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicazione dell'iscrizione.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso imprese del settore finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di cinque, nonchè in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore e di direttore generale, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito

o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Art. 4-ter. - (*Sezione speciale dell'elenco*). - 1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 4-bis è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale e ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza si applica la sanzione di cui all'articolo 4-bis, comma 8.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e degli articoli 4 e 4-bis.

Art. 4-quater. - (*Onorabilità dei soci*). - 1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Art. 4-quinquies. - (*Onorabilità degli esponenti*). - 1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Art. 4-*sexies*. - (*Doveri del collegio sindacale*). - 1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 15 febbraio 1991,»; e le parole: «pari al 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 40 per cento»;

al comma 2, dopo le parole: «I funzionari delle amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «, i pubblici ufficiali»; le parole: «adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «adempimenti previsti dall'articolo 14»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione»;

al comma 3, le parole: «fino al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento»;

al comma 5, le parole: «da un decimo fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «da un quinto alla metà»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16»;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8».

Decreto-legge 4 gennaio 1991, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1991. ()*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assoggettare i trasferimenti di denaro contante ad obblighi di registrazione e di identificazione per prevenire il riciclaggio dei proventi delle attività criminose, nonché di prevedere sanzioni per l'illecito uso di carte di credito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata Corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore)

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 15 milioni, deve essere eseguito per contanti per il tramite degli

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

- a) assegno bancario o postale recante l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari;
- c) carta di credito o di pagamento;
- d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4;
- e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonchè ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

Articolo 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione)

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alle operazioni previste dall'articolo 1.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è sostituito dal seguente:

« 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

intermediari abilitati di cui all'articolo 4 o, su accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi:

a) *identica*;

b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese le fedi di credito;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto del Ministro del tesoro di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire 15 milioni, deve essere effettuato per il tramite degli intermediari abilitati di cui all'articolo 4.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle operazioni in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. *Identico*.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° febbraio 1991.

Articolo 2.

(Obblighi di identificazione e di registrazione)

1. Ai soggetti indicati nell'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative norme di attuazione, anche con riferimento ai mezzi di pagamento indicati dall'articolo 1.

2. *Identico*:

« 3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento d'identificazione

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro dieci giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° febbraio 1991, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni per contanti di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini fiscali al di fuori dei casi previsti dalla legge ».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 1, e dal novantesimo giorno per gli intermediari di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 3.

(*Segnalazioni di operazioni*)

1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Per le imprese di assicurazione il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi i quali a loro volta devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire venti milioni sono integrati con il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione e di quello eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti, a decorrere dal 1° febbraio 1991, in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, che comporti trasferimenti complessivamente superiori al limite indicato. Per i conti, depositi e rapporti in essere alla data predetta, i dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1991 in base allo stesso limite da riferire ai trasferimenti già effettuati. L'archivio, da istituirsi entro e non oltre il 30 giugno 1991, è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche. Sino alla costituzione del suddetto archivio, le informazioni di cui al presente comma devono risultare da apposito registro. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, saranno stabilite le modalità per l'utilizzazione informatica dei dati concernenti le operazioni di cui al presente comma. I dati di cui al presente comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti».

3. *Identico.*

3-bis. Il Ministro del tesoro presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 3.

(*Segnalazioni di operazioni*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e l'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da taluno dei reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Per i soggetti con un unico punto operativo o con meno di venti dipendenti, le segnalazioni delle operazioni di cui al comma 1 devono essere direttamente trasmesse al questore dal titolare dell'attività, dal legale rappresentante o da un suo delegato.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e non comportano responsabilità di alcun tipo, salvi i casi di dolo.

6. I soggetti di cui all'articolo 4 adottano altresì le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini, anche sospendendo, se possibile, l'esecuzione dell'operazione.

7. È fatto in ogni caso divieto a chiunque di avvertire gli interessati delle segnalazioni che li riguardano.

8. I soggetti di cui all'articolo 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e formazione del personale.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 2, e qualora non le ritenga infondate ha l'obbligo di trasmetterle senza ritardo al questore del luogo dell'operazione, il quale ne informa l'Alto commissario e il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'articolo 5, comma 9, gli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli incarichi affidatigli dal presente decreto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

Articolo 3-bis.

(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

(*Disposizioni applicative*)

1. Gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e le imprese di assicurazione.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare altri intermediari, abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto, a:

a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 4 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonchè scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.

Articolo 4.

(*Disposizioni applicative*)

1. Gli intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 sono gli uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, gli enti creditizi, le società di intermediazione mobiliare, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, gli agenti di cambio, le società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie e le imprese di assicurazione nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari, abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

2-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è sostituito dal seguente:

«3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, l'emissione di titoli, nonchè di documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale».

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere, con proprio decreto di cui viene data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, a:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono emanate di concerto anche con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*.

4. *Identico*.

Articolo 4-bis.

(*Società finanziarie*)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che dà alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicazione dell'iscrizione.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso imprese del settore finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di cinque, nonchè in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

5. Non possono ricoprire cariche di amministratore e di direttore generale, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio le società finanziarie depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Articolo 4-ter.

(Sezione speciale dell'elenco)

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 4-bis è istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le società finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Le società iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potrà emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale e ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle società che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza si applica la sanzione di cui all'articolo 4-bis, comma 8.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e degli articoli 4 e 4-bis.

Articolo 4-quater.

(*Onorabilità dei soci*)

1. Ai partecipanti al capitale delle società che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di società che esercitano imprese finanziarie qualora uno o più soci che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

Articolo 4-quinquies.

(*Onorabilità degli esponenti*)

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti che esercitano imprese finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 5.

(Sanzioni, procedure, controlli)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30 giorni al

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai soggetti per i quali sono previste speciali discipline legislative in questa materia.

4. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, numero 3), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale esercitate presso enti creditizi e ogni altro soggetto che esercita un'impresa finanziaria. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Articolo 4-sexies.

(Doveri del collegio sindacale)

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti creditizi e degli altri enti e società che esercitano imprese finanziarie vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Banca d'Italia che adotta i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'inoltro della denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

Articolo 5.

(Sanzioni, procedure, controlli)

1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica, a decorrere dal 15 febbraio 1991, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 40 per cento dell'importo trasferito.

2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 4 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ne riferiscono entro 30

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al cinque per cento dell'importo dell'operazione.

4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 2, è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo fino alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite con il decreto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cento milioni.

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, che agisce d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, per verificare l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente decreto, nonché il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3. A tali fini il Ministro del tesoro impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari abilitati, di informazioni idonee anche all'espletamento di analisi statistiche. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

10. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni del presente decreto sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

11. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

giorni al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento dell'importo dell'operazione.

4. *Identico.*

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un quinto alla metà del valore dell'operazione e comunque non inferiore a lire venti milioni.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

8-bis. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 8.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 o dall'effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono comunicati alle autorità vigilanti e, se del caso, agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

13. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 51-bis ».

14. Nel terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: « acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria » sono sostituite dalle seguenti: « acquisiti nei confronti dell'imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall'articolo 35 ».

Articolo 6.

(*Carte di credito*)

1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni.

Articolo 7.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

Articolo 6.
(*Carte di credito*)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - CARLI - SCOTTI - VASSALLI - FORMICA - BATTAGLIA - RUGGIERO - MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)